

## Respinto il ricorso degli assicuratori contro la tariffa di lavoro nel settore della psicoterapia psicologica in Canton San Gallo da parte del Tribunale amministrativo federale

Gentili signore, egregi signori

Con decisione del 22 novembre 2022 il Consiglio di Stato del Canton San Gallo – al massimo fino all'approvazione della tariffa nazionale da parte del Consiglio federale – ha stabilito una tariffa provvisoria di CHF 2.58 al minuto per prestazioni di psicoterapeute/i psicologiche/ci fornite nel settore ambulatoriale di ospedali e cliniche. Il Consiglio di Stato ha inoltre stabilito che vale una deduzione del 10% sulla tariffa provvisoria a tempo, se la prestazione viene fornita da una/uno psicoterapeuta durante la formazione pratica in psicoterapia. Alla fine, il Consiglio di Stato ha tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la decisione del Consiglio di Stato. In data 22 dicembre 2022 i 41 assicuratori malattie rappresentati dalla tarifsuisse sa hanno inoltrato ricorso contro tale decisione presso il Tribunale amministrativo federale.

Con il loro ricorso gli assicuratori malattie hanno essenzialmente criticato che le persone in formazione continua che non dispongono dell'esperienza clinica ai sensi dell'art. 50C dell'Ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal), possano fatturare a carico della LAMal le proprie prestazioni fornite. Secondo l'avviso degli assicuratori malattie ciò sarebbe contrario alla condizione di ammissione del diritto federale. Dato che all'inizio della procedura il Tribunale amministrativo federale aveva nuovamente concesso l'effetto sospensivo al ricorso, tale procedura ha avuto conseguenze tangibili per gli ospedali e le cliniche interessate/i.

In data 4 luglio 2023 il Tribunale amministrativo federale ha ora deciso la non entrata in materia in merito al ricorso. In seguito, l'effetto sospensivo concesso durante la procedura è dunque stato nuovamente tolto con effetto immediato. Le prestazioni di psicologhe e psicologi in formazione continua nel Canton San Gallo possono dunque essere fatturate all'AOMS secondo la tariffa provvisoria approvata o fissata dal Consiglio di Stato.

Le prestazioni fornite e non fatturate tra il 1° gennaio 2023 e la data della sentenza possono essere inoltrate a posteriori all'ente finanziatore.

Occorre notare in proposito che tale decisione dovrebbe fare da precedente per i ricorsi ancora pendenti, in particolare nel Canton Vaud, dove l'effetto sospensivo è tutt'ora in vigore.

Cordiali saluti

Anne-Geneviève Bütikofer